

Allegato "A" al Rep.

TITOLO I: I PRINCIPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

L'Associazione è denominata "**Associazione Imprenditori Matrimoni, Eventi e Cerimonie**", in forma abbreviata "**ASSIMEC**", è espressione nazionale delle imprese, associazioni/enti/onlus che operano nei settori dei matrimoni, degli Eventi e delle Cerimonie (Organizzatori di eventi and Wedding planning, Destination Wedding and Events, Location and Resorts, Food and Beverage, Noleggi, Allestimenti tecnici e service, Entertainment, Fotografi and Film Maker, Flower & Decor, Beauty and Style, Abiti da sposa e cerimonia, Bomboniere e liste nozze, Altri servizi, Professioni Emergenti e Consulenti, Professionisti, Aziende ed Enti attinenti al Centro Studi , e comunque connessi) aventi sede o dipendenze nel territorio nazionale.

L'Associazione, unitamente a tutte le SEZIONI, costituisce il sistema di rappresentanza e tutela delle imprese e delle Associazioni/Enti/Onlus di cui al 1 comma.

L'Associazione ha sede in Roma, alla via Angelo Emo, 103, ed agisce su tutto il territorio nazionale.

La sua durata è a tempo indeterminato e potrà aver termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al successivo art. 27 (ventisette).

L'ASSIMEC è un'associazione sindacale, senza fini di lucro, libera ed indipendente da partiti o movimenti politici.

L'ASSIMEC può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere nazionale o internazionale, in armonia col proprio ruolo e con i propri scopi sociali.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita senza fini di lucro tra persone che si occupano di eventi, anche fieristici, matrimoni e cerimonie, e si propone come scopo di:

- favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare le relazioni commerciali nazionali ed internazionali, nell'ambito dei servizi e dei prodotti per gli eventi, il matrimonio e la cerimonia;
- rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi delle imprese e dei comparti economici che in essa si organizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello nazionale ed internazionale;
- favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei soci;
- collaborare con le autorità, con Enti locali ed Associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico;

- intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico;
- promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari, anche di carattere formativo, ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- elaborare e proporre iniziative per migliorare e riqualificare, in ambito nazionale e locale, il territorio in materia di ristorazione, turismo, accoglienza sicurezza, igiene urbana, eventi culturali, comunicazione, marketing territoriale;
- tenere costantemente e tempestivamente informati i Soci su disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni inerenti agli interessi delle imprese rappresentate;
- promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza ai Soci e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali anche mediante costituzione e/o

partecipazione ad enti e/o società collaterali finalizzati a tali scopi concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

- valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

- assistere e rappresentare i Soci nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;

- designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;

- promuovere e favorire servizi e attività di assistenza alle imprese sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;

- espletare ogni altro compito che, dalle leggi o da provvedimenti amministrativi o da deliberazioni dell'assemblea, sia ad essa direttamente affidato.

A tale fine l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Comitato Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrastino con i fini istituzionali dell'Associazione.

Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Comitato Direttivo il quale potrà pertanto

compiere tutti gli atti necessari per il loro raggiungimento.

TITOLO II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 3 - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo dell'Associazione è costituito dai soci che si raggruppano in singole SEZIONI composte da categorie omogenee di imprese e/o professionisti che si occupano di matrimoni, eventi e cerimonie, nelle singole Regioni.

Ogni singola SEZIONE, per Regione, esprime un proprio delegato nazionale se raggiunge un minimo di 50 soci iscritti.

Il Comitato Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente Segretario, Vicepresidente Tesoriere, da cinque consiglieri tra i delegati delle singole sezioni, scelti dall'assemblea dei soci.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONI COMPONENTI

L'Associazione è composta dai singoli Soci e dalle SEZIONI nazionali di Categoria.

Le SEZIONI nazionali di Categoria sono rappresentate presso la ASSIMEC dai rispettivi delegati. Non può essere associata all'Associazione più di una Sezione della stessa categoria per singola regione.

ART. 5 - ENTI ADERENTI

Possono aderire all'Associazione Enti, Istituti ed Organismi che, pur non assumendo la qualifica di soci dell'Associazione, condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della stessa.

Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Comitato Direttivo.

I rappresentanti di tali Enti possono essere ammessi a partecipare a commissioni di studio o ad organismi tecnici nei quali la loro competenza ed esperienza rivestono specifica rilevanza.

Gli enti aderenti non hanno diritto di voto non assumendo la qualifica di soci.

ART. 6 - ENTI COLLEGATI

L'Associazione può promuovere la formazione di Enti, organismi e società esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a collegarne la strategia e l'attività con i propri obiettivi sindacali anche per assicurare, attraverso tali strutture, un elevato grado di efficienza nei servizi dell'intero sistema federale.

ART. 7 - AFFILIATI

Sono affiliati i soggetti che in proprio, o anche tramite un raggruppamento di imprese:

- svolgono attività in più province o regioni, necessitano di tutela sindacale e di altra assistenza connessa alla attività esplicabile dall'Associazione;

- nell'interesse delle categorie rappresentate intendono collaborare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini sociali o svolgere iniziative nell'interesse della categoria o di gruppi, a condizione che dette iniziative siano preventivamente autorizzate dall'Associazione.

Gli affiliati aderiscono all'Associazione in forza di una delibera del Comitato Direttivo, che ne stabilisce i particolari diritti e doveri. Gli affiliati non sono membri dell'assemblea dei soci e non hanno diritto di voto.

ART. 8 - RAPPORTI TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE

La partecipazione del socio all'Associazione si realizza mediante l'adesione diretta all'Associazione stessa nella propria sezione di appartenenza.

Il rapporto associativo è riconosciuto a tutti gli effetti del sistema federale.

Il Socio contribuisce finanziariamente alla vita dell'Associazione mediante il pagamento delle quote stabilite dal Comitato Direttivo di ASSIMEC ed organizzativamente attraverso la partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO

Per la stipulazione dei contratti di lavoro e di accordi a carattere nazionale e territoriale che interessano le categorie rappresentate dalla ASSIMEC, la stessa interverrà con un proprio rappresentante, nominato dal Comitato Direttivo, all'interno degli organi di propria competenza.

ART. 10 - CONVENZIONI

Alla ASSIMEC è dovuta la rappresentanza dei Soci per la stipulazione di convenzioni ed accordi a livello internazionale, nazionale e locale con soggetti pubblici e privati sulle materie di interesse del sistema organizzativo e/o comune.

Le trattative, devolute alla competenza della Presidenza, possono essere delegate da apposita commissione sindacale che opera nell'ambito del mandato conferito.

ART. 11 - INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione e le altre componenti il sistema organizzativo conformano la propria azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente statuto. A tal fine il Presidente può nominare un suo commissario presso una sezione qualora siano emersi vizi o carenze nella gestione organizzativa o amministrativa o gravi inadempienze al dettato del presente statuto.

Il delegato ha il compito di accertare la situazione ed individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emerse.

Ove la sezione interessata impedisca al commissario il pieno espletamento del mandato conferito ai sensi del comma precedente, la Presidenza può dichiararne la decadenza dall'Associazione comunale.

Il Presidente può nominare un commissario anche quando ne sia fatta richiesta motivata dalla associazione comunale stessa o quando ciò sia consigliato da circostanze o esigenze gravi. Il commissario ha tutti i poteri conferiti dalla Presidenza.

TITOLO III

REQUISITI ASSOCIATIVI

ART. 12 - REQUISITI DEI SOCI

Fanno parte dell'Associazione coloro che aderiscono, di norma, alla stessa e che:

- accettano lo statuto;
- rispettano le regole di comportamento dello stesso;
- contribuiscono, con le quote associative versate alla ASSIMEC e con la partecipazione attiva, alla vita ed allo sviluppo del sistema organizzativo.

ART. 13 - REQUISITI DELLE SEZIONI

Le SEZIONI nazionali ASSIMEC devono possedere i seguenti requisiti:

- avere una congrua rappresentatività organizzativa rispetto al numero e/o alla potenzialità economica delle imprese o delle associazioni/enti/onlus operanti nel settore o sul territorio regionale di competenza secondo parametri appositamente individuati dal Comitato Direttivo;
- realizzare un'azione informativa, culturale e professionale nei confronti degli associati;
- garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa.

TITOLO IV

RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE STRUTTURE

ART. 14 - NATURA E RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE

I soci di cui all'art. 17 dello statuto costituiscono l'Associazione.

Tali Soci eleggono democraticamente, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei vari comparti di attività, gli Organi statutari ed il Presidente che le rappresenta nei confronti delle Organizzazioni nazionali e internazionali di carattere generale nonché di Amministrazioni, Enti ed istituzioni locali.

ART. 15 - NATURA E RUOLO DELLE SEZIONI

I singoli soci possono costituirsi nell'ambito dell'Associazione in SEZIONI, che rispecchiano un'area geografica omogenea, all'interno del territorio

nazionale, e sono suddivise in base alle diverse Regioni oltre la sede Nazionale.

Per appartenere a dette sezioni è necessario dimostrare la propria appartenenza alla categoria di cui all'articolo uno del presente Statuto costituitasi in SEZIONE.

Le SEZIONI vengono riconosciute dal Comitato Direttivo dell'Associazione su proposta della Presidenza, purché abbiano raggiunto il numero di 50 soci aderenti.

La sede della SEZIONE nazionale è la stessa dell'Associazione che ne assume ed assicura i servizi di segreteria.

Le funzioni di Segretario delle SEZIONI sono svolte dal Delegato di sezione.

I rapporti in sede nazionale per la difesa dei particolari interessi delle categorie rappresentate dalle SEZIONI debbono essere concordati con la Presidenza dell'Associazione stessa.

ART. 16 - ASSEMBLEE DELLE SEZIONI

Le assemblee delle SEZIONI sono convocate a mezzo di apposita comunicazione circolare raccomandata (ma anche email, whatsapp, etc) che ne determina data, luogo ed ordine del giorno, dal Delegato sentito il Segretario dell'Associazione.

Alle assemblee possono partecipare i Soci iscritti nelle SEZIONI di competenza ed in regola con gli

adempimenti associativi, a mezzo di propri delegati appositamente designati. Le assemblee sono presiedute dal Delegato di sezione.

Per la validità delle assemblee valgono le norme previste dal presente statuto.

Le delibere assunte dalle assemblee delle SEZIONI hanno efficacia su tutti i Soci aderenti alla sezione.

I compiti delle assemblee sono i seguenti:

- esprimere l'indirizzo della categoria sulle singole questioni portate al suo esame;
- decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Presidenza dell'Associazione;
- eleggere il delegato, il quale avrà funzione di segretario nella sezione in cui è eletto, e rappresentare gli interessi della propria sezione.

TITOLO V

GARANZIE STATUTARIE

ART. 17 - SOCI

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.

I soci fondatori sono quelli che hanno costituito inizialmente l'Associazione ed il cui nome compare nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari i soggetti che di volta in volta ne facciano richiesta anche informale.

Possono aderire alla ASSIMEC le singole imprese, associazioni/enti/onlus che operano nei settori dei matrimoni, eventi e cerimonie (Organizzatori di eventi & Wedding planning, Wedding & Events, Location & Resorts, & Beverage, tecnici e service, , & Film Maker, & Decor, Beauty & Style, da sposa e cerimonia, Bomboniere e liste nozze, servizi, Professioni Emergenti e Consulenti, Professionisti, Aziende ed Enti attinenti al Centro Studi) di cui all'art. 1 (uno) del presente statuto.

ART. 18 - ISCRIZIONE A SOCIO: MODALITA'

La domanda di iscrizione a Socio della ASSIMEC deve essere sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante o dal professionista che intende aderire. Deve essere esaminata dal Comitato Direttivo che delibera entro 60 giorni dalla sua ricezione.

L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato Direttivo è subordinato alla presentazione dei documenti richiesti a norma del Regolamento dell'ASSIMEC.

Le domande vengono raccolte presso gli uffici di segreteria dell'Associazione.

A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato Direttivo, il Socio aderente gode di tutti i diritti sociali dal giorno della sua

iscrizione e rimane obbligato a tutti gli impegni derivanti dal presente statuto.

Costituiscono motivo di rifiuto la condotta disdicevole o scorretta della persona nonché il suo comportamento che contraddica o che possa far insorgere il sospetto di contraddizione con gli scopi dell'associazione.

Il richiedente non ammesso potrà presentare istanza scritta, alla Presidenza, di riesame della sua posizione da parte dell'Assemblea e la Presidenza inserirà la questione all'ordine del giorno della prima assemblea convocata.

ART. 19 - DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento nell'Associazione costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione alle SEZIONI comporta l'automatica e contestuale adesione all'Associazione e viceversa.

ART. 20 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento interno e degli obblighi che ne derivano anche per quanto riguarda il rispetto nei confronti di terzi degli accordi sottoscritti dall'Associazione nell'ambito della propria competenza e

per i quali accordi i Soci - in riferimento ai diversi diritti e doveri statutari- rimangono impegnati come se stipulati o contratti da essi stessi.

I Soci hanno l'obbligo di esprimere una rappresentanza democratica procedendo alla regolare osservanza delle norme statutarie dell'Associazione con particolare riferimento alla periodica convocazione dell'assemblea della base per il rinnovo delle cariche sociali. I verbali di dette assemblee devono essere conservati dalla Segreteria.

Alle SEZIONI è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di Socio del sistema federale e comporta l'accettazione dello statuto dell'Associazione.

Il socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale alla ASSIMEC e, solo se in regola con i contributi sociali, può esercitare i diritti negli Organi ovvero rappresentare l'Associazione in Enti e commissioni.

ART. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per i casi di infrazione alle norme del presente statuto e del regolamento interno sono previste sanzioni disciplinari quali: il richiamo scritto, la sospensione dei diritti di socio e la radiazione da Socio secondo

i casi e le modalità determinati dal regolamento interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, in quanto dotato della necessaria autonomia, fondamentale per garantire il rispetto del regolamento, darà seguito agli adeguati provvedimenti in caso di segnalazione di comportamenti, da parte degli iscritti, lesivi del presente Statuto, del Regolamento interno o di comportamenti contrari alle norme di legge. "In caso di segnalazioni di comportamenti lesivi del presente Statuto, del Regolamento interno, o di conflitto tra Associazione ed iscritto, o di comportamento dell'iscritto contrario alle norme di legge, il Collegio, entro trenta giorni dalla segnalazione, raccoglie tutta la documentazione necessaria, nonché, laddove lo ritenesse opportuno, convoca le parti interessate per approfondimenti e confronti. Conclusa la fase istruttoria, provvede alla comunicazione della sanzione agli interessati.

In base alla gravità del comportamento accertato, recidività ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano violato il Codice di Condotta, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) censura da parte del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto con le relative motivazioni;

- b) sospensione da tutti gli incarichi e/o attività sociali, per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi;
- c) sospensione dall'elettorato per un periodo che va dai 6 ai 24 mesi;
- d) decadenza dalle eventuali cariche direttive dell'Associazione;
- e) decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) decadenza della qualifica di Socio;
- g) espulsione dall'Associazione.

Qualora vengano contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione dovrà essere unica.

ART. 22 - DECADENZA E RECESSO

La qualità di Socio si perde:

- per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria;
- per recesso ai sensi del successivo art. 41 (quarantuno).
- per decadenza deliberata dalla Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Associazione o per violazione delle norme del presente statuto;
- in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- per mancato e reiterato pagamento dei contributi sociali su delibera della Presidenza.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA ED ORGANI

ART. 23 - CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA

I Soci sono rappresentati, in seno all'assemblea, dai titolari dell'impresa se l'attività è svolta in forma di ditta individuale o equiparata oppure dal legale rappresentante se l'attività è svolta in forma societaria o Associazione/Ente/Onlus.

Mediante delega scritta la rappresentanza in seno all'Associazione può essere conferita dal titolare di un'impresa individuale ad eventuali collaboratori familiari e/o coadiutori; con la stessa forma può inoltre essere conferita dal legale rappresentante di una società, Associazione/Ente/Onlus ad altro socio (della medesima società, Associazione/Ente/Onlus).

Ogni Socio che interviene all'assemblea non può rappresentare più di due soci aderenti oltre allo stesso.

Il numero dei voti spettante ad ogni Socio è pari ad 1 (uno).

I soci aggregati, attraverso i legali rappresentanti da loro designati sono presenti all'assemblea ed esprimono voto consultivo e con lo stesso voto possono far parte degli Organi statutari associativi collegiali per chiamata o designazione.

Sono membri dell'assemblea, nonché soci dell'Associazione, i due responsabili degli Enti: Ricerca, Formazione e Internazionalizzazione e Centro Studi.

Sono dirigenti associativi le persone elette o nominate dall'assemblea o per delega della stessa assemblea o i componenti di diritto degli Organi sociali.

La perdita della rappresentanza dell'impresa o della qualifica di associato comporta la decadenza dall'incarico e dalla qualifica di dirigente dell'Associazione.

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive o di evidente inattività l'organo collegiale di rappresentanza può, esperite indagini del caso, dichiarare la decadenza del dirigente dandone comunicazione all'interessato e provvedendo alla integrazione.

E' ammesso, avverso la delibera che dichiara la decadenza, ricorso all'organo collegiale superiore.

ART. 24 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Comitato Direttivo;

la Presidenza;

il Presidente;

le Assemblee delle SEZIONI;

ART. 25 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE.

Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Si considerano ingiustificate le assenze non precedentemente comunicate agli uffici.

Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.

Le cariche della Presidenza - Presidente, Vicepresidente Segretario e Vice presidente Tesoriere - non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o rappresenti un Socio non in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

ART. 26 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Segretario e Vice Presidente Tesoriere ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e/o locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

ART. 27 - ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITA' DI CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

L'assemblea in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente ogni anno nel luogo ed alla data stabiliti dal Comitato Direttivo.

L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata - a richiesta - dal Comitato Direttivo, dalla Presidenza, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei Soci che ne facciano richiesta.

In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Sindaci.

La convocazione avviene a mezzo di lettera semplice (e/o avviso sulla stampa quotidiana, email) inviata, a ciascuna impresa ed a ciascuna Organizzazione aderenti

all'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nonché quella del giorno e delle ore nei quali possono essere consultati i bilanci ed i documenti annessi.

I Soci che intendono porre all'ordine del giorno un argomento debbono farne richiesta al Presidente entro 10 giorni prima dell'assemblea, che provvede all'accoglimento o meno della richiesta entro i successivi 5 (cinque) giorni, dando tempestiva comunicazione della deliberazione.

In caso di convocazione urgente i Soci possono chiedere al Presidente dell'assemblea, con mozione d'ordine all'apertura dei lavori, l'inserimento di nuovi argomenti da trattare e l'assemblea è chiamata subito a deliberare a maggioranza l'accoglimento o meno della richiesta.

La partecipazione alle assemblee ordinarie ed a quelle straordinarie che comportano l'esame dell'operato degli Organi direttivi, modifiche statutarie o questioni di

carattere organizzativo è limitata ai Soci che abbiano regolarizzato i pagamenti delle quote sociali per l'anno in cui ha luogo l'assemblea.

Alle assemblee straordinarie convocate per l'esame di specifici argomenti inerenti alla tutela ed all'assistenza delle categorie interessate possono intervenire i Soci indipendentemente dall'avvenuta regolarizzazione della posizione amministrativa per l'esercizio in corso purché sia stato regolarizzato il pagamento delle quote per l'anno precedente.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti i rappresentanti delle Organizzazioni e delle imprese che dispongono della metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella singola sessione. In caso di parità dei voti si ripete la votazione.

L'assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le

funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi regolati dal presente statuto.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Per il rinnovo delle cariche statutarie l'assemblea ordinaria si riunisce ogni 5 (cinque) anni.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che dispongono del 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti alla totalità delle Organizzazioni e delle imprese con diritto di voto.

Il diritto di voto spetta ai Soci in regola con i pagamenti annuali alla ASSIMEC.

ART. 28 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERIFICA MANDATI

I Soci devono esibire al seggio provvisorio all'inizio dell'assemblea, eventuali deleghe (mandati). Per tali mandati scritti non è richiesta alcuna specifica formalità salvo l'osservanza di quanto disposto dall'art.29 (ventinove). La delega rilasciata non può contenere alcuna riserva.

I mandati devono essere rinnovati in occasione di ogni assemblea.

ART. 29 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI E ORDINI DEI LAVORI

I compiti e l'ordine dei lavori delle assemblee ordinarie sono i seguenti:

- stabilire le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per il sistema organizzativo;
- eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente Segretario e il Vice Presidente Tesoriere, i componenti il Comitato Direttivo, i due responsabili degli Enti di Ricerca, Formazione e Internazionalizzazione e del Centro Studi;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno
- rinnovare le cariche statutarie riunendosi ogni 5 (cinque) anni.

L'assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento dell'Associazione, delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 30 - COMITATO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Fanno parte del Comitato Direttivo:

- il Presidente dell'Associazione che lo presiede;

- il Vice Presidente Segretario e il Vice Presidente Tesoriere,
- i due responsabili degli Enti: "Ricerca, Formazione e Internazionalizzazione e Centro Studi".
- cinque consiglieri da nominarsi tra i delegati delle singole SEZIONI.

Il Comitato Direttivo si riunisce tre volte l'anno ed è convocato con un preavviso di almeno otto giorni, dal Presidente o da uno dei due Vice Presidente, salvo il caso di urgenza con termine di giorni tre se vi è la proposta di un terzo dei componenti.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle riunioni del Comitato Direttivo i delegati delle SEZIONI possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della stessa struttura.

Non può essere eletto nel Comitato Direttivo più di un rappresentante della stessa SEZIONE, per regione.

Ai membri del Comitato Direttivo è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della

propria attività che dovrà essere adeguatamente documentato.

ART. 31 - COMITATO DIRETTIVO - COMPITI

Il Comitato Direttivo convocato e presieduto dal Presidente ha i seguenti compiti:

- determinare le direttive dell'azione dell'Associazione secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'assemblea;
- predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché la relativa relazione finanziaria da presentare all'assemblea. Deliberare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea salvo ratifica da parte della stessa;
- fissare la data ed il luogo della convocazione dell'assemblea ordinaria;
- deliberare in merito all'ammissione di Soci;
- nominare Commissioni;
- approvare il regolamento interno e del personale dell'Associazione;
- procedere, su proposta della Presidenza, al riconoscimento della costituzione delle SEZIONI, per regione, aventi un numero di iscritti pari ad almeno 50 (cinquanta);

- determinare eventuali quote integrative da richiedere ai Soci;
- deliberare, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con la stessa maggioranza di voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'assemblea da convocarsi non oltre sei mesi;
- nominare la commissione per le trattative provinciali inerenti il CCNL;
- deliberare, condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione dell'Associazione negli Enti collegati;
- può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 relativa alla tutela dei dati personali.

Le proposte di modifiche statutarie devono essere inviate a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione della quale saranno discusse per la loro eventuale approvazione.

Il Comitato Direttivo infine può istituire una "Consulta d'onore" e potranno essere chiamati a farne parte ex dirigenti, ex titolari di aziende o personalità di particolare prestigio con criteri e modalità previsti dal regolamento interno.

ART. 32 - PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E COMPITI

La Presidenza è nominata dalla Assemblea Costituente e successivamente dall'assemblea ordinaria.

La Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. E' convocata con gli stessi termini di preavviso previsti per il Comitato Direttivo dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un membro oltre al Presidente o, in sua assenza, al facente le funzioni di Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

I compiti della Presidenza sono:

- provvedere all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
- determinare entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo delle quote associative per l'anno successivo, salvo ratifica da parte dell'assemblea ordinaria.
- determinare la data ed il luogo delle convocazioni delle assemblee generali straordinarie e - in casi particolari
- delle assemblee di categoria;
- stabilire i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21;
- redigere il testo del regolamento interno dell'Associazione per sottoporlo all'esame del Comitato Direttivo;

- esercitare tutte le funzioni del Comitato Direttivo in caso di urgenza e salvo ratifica;
- proporre al Comitato Direttivo il riconoscimento della costituzione delle SEZIONI, per regioni, che abbiano almeno 50 (cinquanta) soci iscritti;
- designare o nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione negli Enti, Organi e Commissioni ove sia necessaria per la tutela della categoria o richiesta, la partecipazione dell'Associazione. La rappresentanza di una categoria o degli interessi particolari della stessa presso Enti, Organi e Commissioni;
- vigilare sulla precisa e puntuale applicazione dello statuto;
- stipulare convenzioni;
- dichiarare la decadenza dei Soci ex art. 22 ed il commissariamento;
- costituire Commissioni di studio;
- redigere il regolamento del personale dipendente.

ART. 33 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma che può delegare e gestisce l'Associazione.

Il Presidente in particolare:

- ha la gestione ordinaria dell'Associazione ed attua le deliberazioni degli Organi collegiali.
- propone alla Assemblea la nomina fino a 3 (tre) Vice Presidenti tra i quali sceglie il Vicario e l'Amministratore.
- decide su proposta del Segretario (Direttore) l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
- ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- esercita in caso di necessità o urgenza i poteri del Comitato Direttivo riferendo per la ratifica nella prima riunione successiva;
- può conferire particolari compiti agli altri Vice Presidenti che a lui rispondono per il loro operato;
- conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza.

ART. 34 - VICE PRESIDENTE SEGRETARIO

Il Vice Presidente Segretario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nelle sue funzioni in caso di espressa delega, di assenza o impedimento. In caso di assenza del Presidente, per qualsiasi motivo, presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali.

Il Vice Presidente Segretario resta in carica anche in caso di vacanza del Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente

ART. 35 - VICE PRESIDENTE TESORIERE

Il Vice Presidente Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio sociale nel rispetto dei deliberati degli Organi collegiali e nei limiti delle disponibilità del bilancio che predispone in preventivo e consuntivo con apposita relazione.

Il Vice Presidente Tesoriere informa periodicamente la Presidenza sull'andamento economico dell'Associazione.

Il Vice Presidente Tesoriere resta in carica anche in caso di vacanza del Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 36 - I RESPONSABILI DEGLI ENTI: RICERCA, FORMAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE E CENTRO STUDI

I responsabili degli Enti Ricerca, Formazione e Internazionalizzazione e del Centro Studi sono due e sono nominati dalla Assemblea costituente e successivamente ogni 5 (cinque) anni dall'assemblea ordinaria.

I responsabili degli Enti sono membri del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nella quale hanno ciascuno un diritto di voto.

I responsabili degli Enti hanno il compito di effettuare ricerche economico - fiscale, statistiche, econometriche,

di mercato, anche a livello internazionale nell'ambito dello scopo perseguito dall'Associazione.

ART. 37

COLLEGIO DEI SINDACI

L'Assemblea dei soci ha facoltà di nominare un collegio sindacale, e se nominato esso è eletto dall'Assemblea Ordinaria, che nomina altresì il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni.

I compiti del Collegio dei Sindaci sono la verifica ed il controllo amministrativo e contabile della gestione.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

ART. 38 - COMMISSIONI DI STUDIO

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può costituire speciali commissioni formate da un minimo di tre persone, determinandone i poteri, presiedute da un Vice Presidente.

L'attività e la funzionalità di dette commissioni, aventi lo scopo di esaminare la materia di propria competenza,

esprimere pareri e presentare relazioni o proposte agli Organi collegiali, sono esclusivamente affidate ai singoli Vice Presidenti che si avvalgono direttamente degli uffici per le convocazioni e per il lavoro di segreteria.

TITOLO VIII

LE RISORSE ED IL BILANCIO

ART. 39 - PATRIMONIO INIZIALE

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai contributi degli associati il cui apporto iniziale è costituito da una quota di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per ciascuno di loro, per un totale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

ART. 40 - QUOTE ASSOCIATIVE.

Ogni Socio effettivo è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria annuale di € 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ad ASSIMEC.

Ai soci possono essere richieste quote integrative determinate dal Comitato Direttivo o dall'assemblea.

I Soci aggregati sono obbligati al pagamento della quota sociale ordinaria annuale il cui ammontare è stabilito dalla Presidenza.

Ad essi si applica la stessa procedura prevista per i Soci effettivi, in quanto compatibile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 41 - DURATA DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione da parte dei Soci ha la durata di un anno. Essa si rinnova tacitamente per ogni anno successivo se non viene esercitata recesso, mediante lettera raccomandata o pec, almeno un mese prima della scadenza annuale.

I Soci, per l'azione svolta in tale loro qualità, eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione stessa.

ART. 42- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

ART. 43 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le modifiche statutarie entrano immediatamente in vigore, subordinatamente all'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche.

La riduzione del numero dei componenti gli organi sociali trova però applicazione solo dalla prima elezione successiva all'approvazione del presente statuto salvo diverso pronunciamento dell'assemblea straordinaria che approva le modifiche statutarie.